

Cosa si intende all'art. 20 del CCNL del 14/9/2000, che disciplina il periodo di prova e il diritto alla riassunzione, con l'espressione "in caso di recesso di una delle due parti"?

In relazione al quesito in oggetto, dobbiamo rilevare che l'art. 20 del CCNL del 14.9.2000 utilizza l'espressione "in caso di recesso di una delle due parti" per indicare la condizione che consente di fruire del diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova svolto presso un ente diverso da quello di provenienza.

E' evidente, quindi, che la possibilità di recesso attribuita al lavoratore (una delle due parti) coincide con l'estensione della sua tutela durante il periodo di prova, presso altra amministrazione anche al caso di sue dimissioni.